

IX Settore.

Assetto del Territorio



Prot. n° 34660 / 7281

Chieti, li \_\_\_\_\_

Verb. n° 111 del 14/1/88

I L S I N D A C O

VISTA la domanda di concessione edilizia in variante in data 16/7/87 presentata dal Sig. Soc. Interizi Valpescara srl codice fiscale n° 00092230697 nato a \_\_\_\_\_

residente in Chieti Via Aterno n° 259

pervenuta al protocollo Generale del Comune il 17/7/87 registrata col n° 34660 al protocollo del IV Settore "Urbanistica e Programmazione del Territorio" il 17/7/87 registrata col n° 7281, con la quale viene richiesta la concessione in variante per l'esecuzione dei lavori di ampliamento di un capanno nello stabile sito in via Aterno

sull'immobile, distinto in Catasto al foglio n° 52 particella 109-111-292 posta in Chieti Via Aterno classificato dai vigenti strumenti urbanistici zona agricola e viene chiesto inoltre

VISTA la successiva istanza con cui

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 19/9/87;

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n° \_\_\_\_\_

VISTO il nulla osta del Comando Prov.le del VV.FF. n° 5692

in data 11/8/87;

VISTA l'autorizzazione Regionale in ordine alla Legge 2 febbraio 1974 n° 64;

VISTA la nota del Consorzio Industriale A.S.I. Val Pescara n° 3099 del 4/10/87;

VISTO il parere n° 4 della Commissione Edilizia Comunale e- espresso nella seduta del 14/1/88 v. 111;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

VISTI gli atti del vigente Piano Regolatore Generale e degli altri strumenti urbanistici vigenti con le rispettive Norme Tecniche di Attuazione;



VISTO il capo IV del titolo II della Legge 17 agosto 1942, n° 1150 e la Legge 6 agosto 1967 n° 765;

VISTA la Legge 28 gennaio 1977 n° 10 o. successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 1977 n° 63 o successive modificazioni;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 907 del 18.5.1978, esecutiva a norma di Legge, con cui è stato approvato il regime definitivo del corrispettivo delle concessioni edilizie in esecuzione della Legge 10/1977 e della Legge reg. 63/1977;

VISTO l'atto di convenzione a rogito di Rep. n° del

(registrato a Chieti in data n° e trascritto presso la Conservatoria del Registro Immobiliari in data n°) stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 10/1977 ai fini dell'esecuzione della quota afferente il "costo di costruzione" - ovvero - l'atto unilaterale d'obbligo (registrato a Chieti in data n° e trascritto presso la Conservatoria del Registro Immobiliari in data n°) sottoscritto to ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 10/77 ai fini dell'esecuzione della quota afferente il "costo di costruzione";

VISTA la documentazione presentata dal richiedente comprovante la titolarità del diritto di proprietà degli immobili oggetto della trasfazione edilizia ovvero il possesso del titolo a richiedere la concessione a norma del 1° c. dell'art. 4 della Legge 28.1.1977 n° 10;

(certificato per notar Pretoroli A. del 7/6/86 allegato al fascicolo precedente v. 233/86);

Vista la dichiarazione della ditta del 19/2/88 circa il numero degli addetti acquisita in data 22/2/88 prot. 1121;

#### DISPONE

A. R. n° 11

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI VARIANTE

Al Sig. Soc. Laterizi Valpescara srl

residente a Chieti Via Aterno n° 259

è concessa, alle condizioni apprese indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di variante in corso d'opera

per l'ampliamento di un capanno nello stabilimento sito in via Aterno di cui alla C.E. n. 32344/3571 del 4/8/86;

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

A. R. n° 2

#### A) - CONTRIBUTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

I contributi a carico del concessionario, determinati a norma degli artt. 3 - 5 - 6 - 11 - 18 della Legge 10/1977 nonché dalla Legge Reg. 10/1977 n° 63 e della delibera di Consiglio Comunale n° 907 del 18.5.1978, sono stabiliti come segue:



1) "ONERI DI URBANIZZAZIONE" - L. 778.400 - (lire 778.400)  
 pari alla quota afferente gli oneri di urbanizzazione di cui L. 778.400 per urbanizzazioni primarie e L. 778.400 per urbanizzazioni secondarie.  
 Tale quota è corrisposta al Comune all'atto del rilascio della presente concessione.

2) "COSTO DI COSTRUZIONE" - L. non dovuto (lire)

Tale importo è corrisposto al Comune in forma rateale alle scadenze previste, (e non ancora maturate all'atto della notifica della presente concessione in variante), dalla concessione originaria.  
 Qualora siano, alla notifica della presente concessione, scaduti i termini relativi alla prima due rate previste dalla concessione originaria, l'intero importo sarà versato in unica soluzione a 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori.  
 Il termine di ultimazione dei lavori è specificato nell'art. 5 del presente atto.

#### B) - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° c. lettera a), "c", "d", "e", "f", "g" della Legge 28.1.1977 n° 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Le lettere \_\_\_\_\_ sono copiate.  
 Qualora la destinazione d'uso delle opere consentite con la presente concessione venga comunque modificata nel 10 anni successivi alla ultima data della concessione, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione (art. 10 n.c. Legge 10/1977).

#### A R T. 3

#### OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le Leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- devono essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso.

Il presente atto di concessione in variante deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.  
 Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;



3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data ed il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

6) data entro cui devono essere ultimati i lavori, come stabilito nel presente concessione e dalla concessione originaria.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) e cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti parti colari.

A R T . 4

#### OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato in dicato nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attestati che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

A R T . 5

#### TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si dà atto che l'inizio dei lavori relativi all'originaria concessione è avvenuto (giusto verbale di linee e quote del \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ (oppure) giusta comunicazione della ditta prot. \_\_\_\_\_ nel termine utile previsto dalla concessione originaria.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro il termine di tre anni dalla data di notifica della concessione originaria, ed entro tale termine l'opera deve essere abitabile o agibile, salve le eccezioni a norma di legge. L'inservanza del predetto termine comporta la decadenza della presente concessione in variante, e di quella originaria, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori vengano completati nei termini di cui al presente articolo.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata ed è onerosa.



*[Handwritten signature]*

0 7 MAY 1960

---

MAR. 1968

0 V Q N I S T I

---

---

---

---

5

Dovrà essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultima  
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere, tra l'al-  
tro, i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia re-
- le denunce all'Ufficio Prov.le dell'I.N.A.I.T. da parte delle  
datte esecutori.